

Direttiva per l'organizzazione e lo svolgimento di esami inter-Facoltà o nell'ambito di programmi inter-Facoltà

Art. 1 Principio generale

¹ Ciascuno studente¹ è sottoposto al *Regolamento degli studi* e alle specifiche *Direttive specifiche* della Facoltà in cui è stato ammesso e immatricolato, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente Direttiva.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ La presente *Direttiva per l'organizzazione e lo svolgimento di esami inter-Facoltà o nell'ambito di programmi inter-Facoltà*² si applicano a tutti quegli studenti, i quali nell'ambito del proprio piano degli studi possano ed, in ogni caso, siano autorizzati a sostenere esami di altre Facoltà USI nei limiti previsti dal piano degli studi e dai *Regolamenti degli studi* vigenti.

² In caso di dubbio la decisione spetta in prima istanza alla Commissione esami ed al Responsabile accademico del Bachelor e del Master per l'Accademia di Architettura, al Delegato agli studi per la Facoltà di comunicazione, cultura e società, al Delegato per gli esami per la Facoltà di scienze economiche, ed al direttore del programma di studio di Bachelor e Master per la Facoltà di scienze informatiche sentito – laddove ritenuto necessario – il responsabile accademico del Bachelor e del Master della Facoltà di appartenenza dello studente.

Art. 3 Condizioni di applicazione

¹ Qualora uno studente (anche in mobilità all'USI) nell'ambito del proprio piano degli studi sia autorizzato a frequentare corsi di altre Facoltà USI, egli dovrà preventivamente informarsi di ogni aspetto inerente ai corsi stessi, alle loro modalità e tempistiche di svolgimento, ripetizione e valutazione. Si applica al riguardo il *Regolamento degli studi* della Facoltà che eroga il corso ed il relativo esame.

² Con riferimento ad aspetti riguardanti la carriera dello studente ed ad aspetti amministrativi in tema di iscrizione e ritiro dagli esami, di tentativi per superare un esame, di riconoscimento e convalida di valutazioni e in merito alle esclusioni, si applica il *Regolamento degli studi* della Facoltà nella quale lo studente è immatricolato.

Art. 4 Ulteriori specificazioni

¹ La presente *Direttiva* fornisce indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione dei *Regolamenti degli studi* attualmente in vigore, a cui si rimanda per ogni altro aspetto.

**Art. 5
Deroghe e
e reclami**

- ¹ Eventuali deroghe alla presente *Direttiva* sono di competenza del Prorettore per la formazione e la vita universitaria, sentita la relativa Facoltà;
- ² La competenza in merito ad eventuali reclami e ricorsi rimane disciplinata come dai rispettivi *Regolamenti degli studi* di Facoltà.

**Art. 6
Entrata in
vigore**

- ¹ La presente Direttiva approvata in data 07.09.2020 dal Comitato di Direzione entra in vigore a partire dall'anno accademico 2020/21.

Note

1. I termini di genere maschile utilizzati nel presente *Regolamento degli studi* quali "studente" si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.
2. Qui di seguito indicate solo con il termine *Direttiva*.